

MOZIONE n. 911**Il Consiglio regionale***premessi che*

- l'Europa si trova, allo stato attuale, di fronte ad una sfida impegnativa, determinata da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità delle risorse energetiche a disposizione, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare l'ancora perdurante crisi economica. L'efficienza energetica costituisce un valido strumento per affrontare tale sfida, in quanto migliora la sicurezza di approvvigionamento riducendo, al tempo stesso, il consumo di energia primaria e le importazioni in tale ambito. Inoltre l'efficienza energetica contribuisce a contenere le emissioni di gas serra e, quindi, i cambiamenti climatici;
- il passaggio a un'economia più efficiente sotto il profilo energetico implica una maggiore diffusione di soluzioni tecnologiche innovative, come quelle costituite dalle valvole termostatiche e dai contabilizzatori individuali di calore. Dal punto di vista tecnico le valvole termostatiche consentono di dosare il flusso dell'acqua calda nei termosifoni programmando una temperatura limite - modificabile manualmente - oltre la quale l'apparecchio si spegne. Il contabilizzatore, invece, serve a quantificare i consumi delle diverse unità immobiliari consentendo di commisurare i costi del riscaldamento all'effettivo utilizzo dello stesso;

considerato che

- sulla base di tali premesse, l'Unione europea ha approvato la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha espressamente introdotto l'obbligo di contabilizzazione dei consumi termici, in presenza di impianti di riscaldamento centralizzati, mediante contatori individuali al fine di ripartire i costi anche in funzione dei consumi effettivi, nonché (paragrafo 28 della Direttiva) l'uso, unitamente ad essi, delle valvole termostatiche, da installare entro il 31 dicembre 2016. Lo Stato italiano ha recepito tale obbligo con il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che ribadisce quale termine ultimo per l'adeguamento la data sopra indicata;
- la Regione Piemonte con la DGR n. 41-231 del 4 agosto 2014, ha aggiornato il proprio Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, approvato con DGR 46-11968 del 4 agosto 2009, allineando il termine per l'installazione di sistemi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, alla disciplina statale che prevede la scadenza per l'adeguamento al 31 dicembre 2016;

risultando che

- vi siano dei condomini nella nostra regione in cui i lavori siano già stati deliberati ed affidati ad una ditta installatrice ma non ancora realizzati, in quanto tra la delibera condominiale di autorizzazione all'installazione e l'avviamento degli impianti per la stagione termica 2016-2017 è trascorso un lasso di tempo insufficiente a consentire l'intervento;

rilevato che

- in base all'articolo 16, commi 6 e 7 del citato D.lgs n. 102/2014 è prevista, a carico di chi non provveda all'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro il termine indicato, *"una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare"*;
- tali sanzioni, come indicato al comma 14 del medesimo articolo 16, sono irrogate dalle Regioni o dagli Enti ad esse delegati. Nella nostra regione i controlli sono in carico alle Province e alla Città metropolitana, che per tale attività si possono avvalere dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

ritenuto che pur ribadendo l'obbligatorietà dell'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore entro il 31 dicembre 2016, un'immediata applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie già a partire dal 1 gennaio 2017 risulterebbe eccessivamente penalizzante nei riguardi di tutti i condomini che abbiano già avviato l'iter necessario all'installazione, ma che non possono portarlo a termine poiché l'intervento va fatto ad impianto fermo e scarico

impegna la Giunta regionale del Piemonte

in conseguenza delle considerazioni espresse in premessa a valutare l'opportunità di dare indicazione all'Autorità delegata al controllo di imporre, con proprio provvedimento, qualora si verifichi il caso di condomini in cui i lavori siano già stati deliberati ed affidati ad una ditta installatrice ma non ancora realizzati, di procedere all'adeguamento degli impianti di riscaldamento entro il 30 settembre 2017, termine oltre il quale l'impianto non potrà essere utilizzato e verrà comminata la sanzione prevista dall' articolo 16 commi 6 o 7 del D.lgs 102/2014.

---==oOo===---

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare
del 28 dicembre 2016*